

## Capo IV. - R.S.A.: ingresso, permanenza e dimissioni

### Art. 12. - Ammissibilità in R.S.A.

L'ammissibilità in R.S.A. di ospiti non autosufficienti avviene secondo le seguenti modalità:

#### 1. Posti letto negoziati con la Provincia Autonoma di Trento

Per i residenti in Provincia di Trento, nel limite dei posti negoziati con la P.A.T., a seguito di valutazione da parte dell'U.V.M. secondo la disciplina fissata annualmente dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento in materia di assistenza in R.S.A.. La retta sanitaria è coperta dal finanziamento della P.A.T., mentre gli oneri della retta residenziale (ed altre spese aggiuntive) sono a carico del residente e/o dei relativi familiari, secondo gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

#### 2. Posti letto autorizzati/accreditati ma non negoziati con la Provincia Autonoma di Trento

a) per i posti letto previsti nella convenzione con il Comune di Mezzolombardo: secondo le modalità stabilite dalla convenzione e dal regolamento comunale, previa segnalazione da parte del Comune di Mezzolombardo e valutazione, da parte del Funzionario Coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari e del medico dell'A.P.S.P. (con il supporto di eventuali altri professionisti interni), della situazione assistenziale-sanitaria del richiedente, mediante applicazione della scheda S.V.M. (e relativo punteggio) con esclusione della parte sociale, nonché della compatibilità con i servizi offerti dall'Azienda. Gli oneri della retta sanitaria e della retta residenziale (ed altre spese aggiuntive) sono a carico del residente e/o dei relativi familiari, secondo gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Gli utenti che rientrano nei criteri della convenzione per questi posti letto, hanno la precedenza rispetto ai successivi, i quali possono essere temporaneamente accolti su questi posti letto solo ove non ci siano richieste da parte del Comune di Mezzolombardo.

b) per gli altri posti letto: per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale residenti in comuni extra-provinciali, nel limite dei posti eventualmente convenzionati con le altre Regioni o Province autonome o Enti/Associazioni, secondo le modalità disciplinate dalle singole convenzioni, previo impegno della ASL/Ente/Associazione di residenza ad assumere il relativo onere per la spesa sanitaria e previa eventuale valutazione della non autosufficienza da parte dell'organismo di valutazione a ciò deputato dalla Regione o Provincia autonoma di provenienza, nonché valutazione, da parte del Funzionario Coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari e del medico dell'A.P.S.P. (con il supporto di eventuali altri professionisti interni), della situazione assistenziale-sanitaria del richiedente, mediante l'applicazione della scheda S.V.M. (e relativo punteggio) con esclusione della parte sociale, nonché della compatibilità con i servizi offerti dall'Azienda. Gli oneri della retta sanitaria sono normalmente a carico della ASL/Ente/Associazione di provenienza per un importo non inferiore a quello annualmente fissato dalle Direttive Provinciali per le R.S.A.; gli oneri della retta residenziale (ed altre spese aggiuntive) sono a carico del residente e/o dei relativi familiari, secondo gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda; la convenzione può stabilire anche diversamente in merito al pagamento delle rette.

c) per gli altri posti letto: per gli altri utenti, previa valutazione, da parte del Funzionario Coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari e del medico dell'A.P.S.P. (con il supporto di eventuali altri professionisti interni), della situazione assistenziale-sanitaria dei richiedenti, mediante l'applicazione della scheda S.V.M. (e relativo punteggio) con esclusione della parte sociale, nonché della compatibilità con i servizi offerti dall'Azienda. Gli oneri della retta sanitaria e della retta residenziale (ed altre spese aggiuntive) sono a carico del residente e/o dei relativi familiari, secondo gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Nei posti letto autorizzati/accreditati ma non negoziati con la Provincia Autonoma di Trento, in caso di assenza di domande di ingresso da parte di ospiti non autosufficienti, possono temporaneamente

essere accolti ospiti eventualmente autosufficienti (per i quali si rinvia anche al Capitolo 3 - , per quanto compatibile).

La valutazione della domanda di ammissione è finalizzata ad una verifica insindacabile della compatibilità tra le condizioni del richiedente, le caratteristiche del posto letto disponibile e le possibilità assistenziali fornite dall'Azienda; è finalizzata inoltre all'applicazione delle rette/tariffe deliberate annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente differenziate fra richiedente autosufficiente e richiedente totalmente non autosufficiente. Durante la permanenza in struttura, si procede ad una rivalutazione delle condizioni del residente ad ogni P.A.I. e comunque ogniqualvolta le condizioni sanitarie di ingresso si modificano, con conseguente adeguamento delle rette/tariffe applicate (ove differenziate per tipologia di residente).

## Art. 13. - Ingresso in R.S.A.

### 1. posti letto negoziati con la Provincia Autonoma di Trento

In caso di disponibilità di un posto letto, l'UVM provvede a contattare l'interessato per l'accettazione del posto e successivamente trasmette il nominativo e la documentazione alla R.S.A., secondo le modalità fissate nelle Direttive Provinciali per le R.S.A..

La R.S.A. contatta la persona da inserire, o suo familiare referente, per concordare un appuntamento per il primo colloquio conoscitivo di pre-ingresso, che prevede l'informativa sui servizi e la consegna della Carta dei Servizi.

L'ingresso in R.S.A., salvo casi eccezionali di motivata urgenza, è comunque subordinato all'espletamento delle procedure amministrative a garanzia della copertura finanziaria della retta residenziale.

Ad ingresso avvenuto, viene attivata la procedura per la predisposizione di un Piano di Assistenza Individualizzato basato sulle risultanze della scheda di valutazione trasmessa dalla competente unità di valutazione, delle eventuali valutazioni effettuate all'interno e di un periodo di osservazione diretta dell'utente da parte dell'équipe della struttura.

### 2. posti letto autorizzati/accreditati ma non negoziati con la Provincia Autonoma di Trento

Per i posti letto previsti nella Convenzione con il Comune di Mezzolombardo, il Comune di Mezzolombardo provvede a contattare gli interessati o loro familiari referenti e trasmette i nominativi e la documentazione alla Azienda per la valutazione della situazione assistenziale-sanitaria dei richiedenti al fine di decidere la persona da inserire, secondo le modalità fissate nella convenzione e nel regolamento comunale. Il richiedente è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di ricovero entro 24 ore (salvo giorni festivi).

Per i posti letto convenzionati con le altre Regioni o Province autonome, l'ASL/Ente/Associazione di provenienza provvede a contattare l'interessato per l'accettazione del posto e trasmette il nominativo e la documentazione alla Azienda, secondo le modalità fissate nella convenzione.

Per gli altri posti letto, la Azienda provvede a contattare gli interessati o loro familiari referenti per la valutazione della situazione assistenziale-sanitaria. Verrà inserito l'utente, tra quelli valutati ammissibili, secondo l'ordine cronologico temporale delle domande. Il richiedente è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di ricovero entro 24 ore (salvo giorni festivi). In caso di rifiuto la domanda viene spostata all'ultimo posto dell'elenco.

Una volta definita la persona che verrà inserita in struttura, l'Azienda contatta la persona da inserire, o suo familiare referente, per concordare un appuntamento per il primo colloquio conoscitivo di pre-ingresso, che prevede l'informativa sui servizi e la consegna della Carta dei Servizi.

L'ingresso su un posto letto residenziale, salvo casi eccezionali di motivata urgenza, è comunque subordinato all'espletamento delle procedure amministrative a garanzia della copertura finanziaria della retta residenziale (e sanitaria ove a carico dell'utente/familiari).

Ad ingresso avvenuto, viene attivata la procedura per la predisposizione di un Piano di Assistenza Individualizzato basato sulle risultanze della scheda di valutazione trasmessa dalla competente unità di valutazione, delle eventuali valutazioni effettuate all'interno e di un periodo di osservazione diretta dell'utente da parte dell'équipe della struttura.

## Art. 14. - Durata del ricovero

### 1. posti letto negoziati con la Provincia Autonoma di Trento

La durata del ricovero è stabilita dalle Direttive Provinciali per le R.S.A.

### 2. posti letto autorizzati/accreditati ma non negoziati con la Provincia Autonoma di Trento

Per i posti letto previsti nella convenzione con il Comune di Mezzolombardo, la durata (minima e massima) è stabilita nella relativa convenzione e provvedimenti del Comune.

Per i posti letto convenzionati con le altre Regioni o Province autonome, la durata (minima e massima) è stabilita nella relativa convenzione o in accordo con l'ASL/Ente/Associazione di provenienza.

Per gli altri posti letto, la durata è da considerarsi temporanea con permanenza (minima e massima) stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il residente, e/o i suoi familiari, sono obbligati a pagare la retta residenziale e sanitaria per la durata minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione, salvo dimissione per decesso o per ricovero in altra struttura di lungo degenza o per sopraggiunto trasferimento in altra R.S.A. stabilito dall'UVM o dall'A.S.L. di provenienza.

## Art. 15. - Aspetti particolari per i residenti su posti letto autorizzati/accreditati ma non negoziati con la P.A.T.

Il residente ha la facoltà di mantenere il proprio medico di medicina generale; per agevolare gli aspetti sanitari, il residente può decidere di avvalersi del servizio medico della R.S.A., con contestuale revoca (temporanea) del proprio medico.

Il materiale sanitario e gli ausili per l'incontinenza sono forniti dall'Ente;

L'acquisizione dei farmaci avviene attraverso le modalità normalmente previste dal Servizio Sanitario Provinciale/Nazionale per i residenti al proprio domicilio. Eventuali costi per l'acquisto di farmaci non ricompresi nel prontuario farmaceutico o di materiale sanitario non riconosciuti dal Servizio Sanitario sono a carico del residente.

Durante la permanenza in struttura, le ricette mediche, impegnative per esami/visite specialistiche ed i farmaci devono essere forniti dal residente e/o dai suoi familiari.

I posti letto non negoziati con la P.A.T. sono normalmente previsti in stanza singola salvo necessità di spostamento in stanza doppia stabilite dall'APSP; in tal caso, al periodo di permanenza in stanza doppia si applicherà la retta stanza doppia. Lo spostamento di stanza avviene secondo le modalità e le motivazioni riportate nell'articolo successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire delle tariffe particolari per la fornitura di prodotti/servizi a questa tipologia di residenti.